REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE VARIE FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI

Art. 9

Nel caso di impianti di nuove fabbriche, o di nuovi filatoi o di macchine da filiere in fabbriche gia' esistenti, e' consentito eseguire esperimenti di lavorazione di una durata non superiore ad un mese, allo scopo di mettere a punto il funzionamento dei nuovi macchinari. Le lavorazioni sperimentali di cui al precedente comma dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta, per accertare il quantitativo di filato tassabile, se destinato ad essere commerciato, ovvero da esonerare dal pagamento dell'imposta, se il filato, non potendo essere messo in commercio come tale, viene destinato alla rigenerazione. I filati prodotti nelle anzidette lavorazioni sperimentali, anche quando l'imposta e' liquidata mediante abbonamento annuale, sono accertati a parte e tassati Con l'applicazione delle aliquote previste in legge.

Versione in vigore dal 22 aprile 1951, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regime fiscale dei filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali
Estremi	Legge 22 marzo 1951, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regime-fiscale-dei-filati-delle-varie-fibre-tessili-naturali-ed/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it